

DELIBERA N. 273/12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. (EMITTENTE
TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELECAMPIONE) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 12 giugno 2012, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Radiotelevisione di Campione S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telecampione nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 17 ottobre 2011 dalle ore 6:58 alle ore 9:28 e dalle ore 12:58 alle ore 15:58, il giorno 18 ottobre 2011 dalle ore 6:58 alle ore 9:28 e dalle ore 13:00 alle ore 15:56, il giorno 19 ottobre 2011 dalle ore 6:57 alle ore 9:28 e dalle ore 12:58 alle ore 15:58, il giorno 20 ottobre 2011 dalle ore 6:57 alle ore 9:27 e dalle ore 12:58 alle ore 15:58, il giorno 21 ottobre 2011 dalle ore 6:57 alle ore 9:27 e dalle ore 12:57 alle ore 15:57 e il giorno 22 ottobre 2011 dalle ore 6:57 alle ore 9:27 e dalle ore 12:57 alle ore 13:57 relativamente a trasmissioni

contenenti messaggi promozionali di servizi di pronostici del gioco del lotto mediante effettuati mediante numerazioni telefoniche a valore aggiunto integranti a tutti gli effetti delle televendite;

VISTO l'atto – cont. 12/12 – datato 3 luglio 2012 e notificato in data 9 luglio 2012 che contesta alla predetta società esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecampione, nel corso della programmazione televisiva sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

RILEVATO che la società RadioTelevisione di Campione S.p.A. non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha proposto, in data 15 ottobre 2012, a questa Autorità *“la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione”*, sostenendo che il programma in questione è riconducibile alla categoria della televendita e che *“l'enfasi posta sulla possibilità di vincita, l'invito ripetuto a chiamare e l'analisi in diretta delle probabilità delle estrazioni dei numeri”* sono elementi che non consentano di ritenere che *“le analisi proposte siano elaborate su base di inferenza statistiche”*;

RITENUTO che la proposta presentata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento, in quanto;

a) gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrimpressione al fine di acquistare i pronostici elaborati dagli esperti contengono già tutti gli elementi per individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso; quanto, poi, all'affermazione *“il chiamante presta dunque il proprio consenso rispetto alla fornitura del servizio e accede al relativo contenuto che, preme evidenziare, è di natura passiva”*, nel caso di specie, l'interazione tra l'utente-telespettatore e il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca dell'argomento desiderato attraverso guide opportune può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer);

b) l'enfasi posta in ordine alla possibilità di vincita e l'invito ad ascoltare le *“previsioni importanti”* finiscono per trarre in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

e) sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 5 ter comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del*

lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica", e che, ai sensi del comma 3 "le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 ter, comma 2, delibera n. 538/01/CSP i programmi televisivi di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti ed evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 17, 18, 19, 20, 21 e 22 ottobre 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini nel corso di più giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), per la singola violazione pari al doppio del minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 6) corrispondenti alle giornate di programmazione televisiva del 17, 18, 19, 20, 21 e 22 ottobre 2011 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Radiotelevisione di Campione S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Telecampione, con sede in Campione d'Italia (CO), piazza Milano, 4 di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 273/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 273/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria